



COMUNICATO UFFICIALE N. 38 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 24/A della F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 2, 4, 37, 38 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e degli artt. 83 e 84 del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/A

Il Presidente Federale

- preso atto che, nell’ottica di una semplificazione della giurisdizione relativa ai tecnici inquadrati nel Ruolo e nell’Albo del Settore, il Consiglio Federale, nella riunione del 17 maggio 2021, ha concesso delega al Presidente, sentiti i Vice Presidenti, per l’abrogazione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico e per l’attribuzione delle funzioni disciplinari al Tribunale Federale Nazionale;
- visto lo Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

di approvare la modifica degli artt. 2, 4, 37, 38 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e degli artt. 83 e 84 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Gli atti di deferimento notificati alla data di pubblicazione del presente comunicato vengono decisi dalla Commissione Disciplinare in ragione delle norme pre-vigenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

SETTORE TECNICO

Art. 2 Gli organi	Art. 2 Gli organi
<p>Sono organi del Settore Tecnico:</p> <p>a) il Presidente; b) i tre Vicepresidente; c) il Consiglio Direttivo; d) il Comitato Esecutivo; e) la Commissione Disciplinare.</p>	<p>Sono organi del Settore Tecnico:</p> <p>a) il Presidente; b) i tre Vicepresidente; c) il Consiglio Direttivo; d) il Comitato Esecutivo; e) la Commissione Disciplinare.</p>
Art. 4 Commissione Disciplinare del Settore Tecnico	Art. 4 Commissione Disciplinare del Settore Tecnico
<p>1. La Commissione Disciplinare è composta da un Presidente, un Vice Presidente e 3 membri, che restano in carica per un quadriennio.</p> <p>2. I componenti della Commissione Disciplinare sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente federale.</p> <p>3. La Commissione Disciplinare delibera in collegio di tre membri convocati, di volta in volta, dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.</p> <p>4. Le decisioni della Commissione Disciplinare del Settore tecnico sono prese a maggioranza e devono essere motivate.</p>	<p>1. (abrogato)</p> <p>2. (abrogato)</p> <p>3. (abrogato)</p> <p>4. (abrogato)</p>
Art. 37 Norme di comportamento	Art. 37 Norme di comportamento
<p>1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.</p> <p>2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.</p> <p>3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.</p>	<p>1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.</p> <p>2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.</p> <p>3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 38 Disciplina dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica.</p> <p>2. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.</p> <p>3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla Commissione Disciplinare, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato da parte della Procura Federale.</p> <p>4. L'interessato, nel termine di sette giorni dalla ricezione della contestazione, può presentare le proprie controdeduzioni, alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare e può chiedere di essere ascoltato da quest'ultima. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Disciplinare, entro sette giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale la quale giudica in seconda ed ultima istanza.</p> <p>5. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano responsabilità di società, copia degli atti viene trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza per i necessari deferimenti e ne viene data comunicazione al Presidente della F.I.G.C..</p> <p>6. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per società e, nel caso previsto dal precedente comma, i provvedimenti a carico delle società.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 38 Disciplina dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica.</p> <p>2. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.</p> <p>3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla Commissione Disciplinare, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato da parte della Procura Federale.</p> <p>4. L'interessato, nel termine di sette giorni dalla ricezione della contestazione, può presentare le proprie controdeduzioni, alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare e può chiedere di essere ascoltato da quest'ultima. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Disciplinare, entro sette giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale la quale giudica in seconda ed ultima istanza.</p> <p>5. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano responsabilità di società, copia degli atti viene trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza per i necessari deferimenti e ne viene data comunicazione al Presidente della F.I.G.C..</p> <p>6. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per società e, nel caso previsto dal precedente comma, i provvedimenti a carico delle società</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40 Preclusioni e sanzioni</p> <p>1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 Preclusioni e sanzioni</p> <p>1. invariato</p>

<p>ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario. Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l'incarico di responsabile della prima squadra.</p> <p>2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.</p> <p>3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.</p> <p>4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente.</p> <p>5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.</p> <p>6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.</p> <p>7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.</p>	<p>2. invariato</p> <p>3. invariato</p> <p>4. invariato</p> <p>5. invariato</p> <p>6. invariato</p> <p>7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti da parte della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.</p>
---	--

CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 83 Competenza e composizione del Tribunale federale a livello nazionale	Art. 83 Competenza e composizione del Tribunale federale a livello nazionale
<p>1. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado in ordine:</p> <p>a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché alle altre materie contemplate dalle norme federali;</p> <p>b) alla impugnazione delle delibere dell’Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione;</p> <p>c) alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori;</p> <p>d) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26;</p> <p>e) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’art. 99 delle NOIF;</p> <p>f) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF.</p> <p>2. Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine:</p> <p>a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all’art. 94 ter delle NOIF;</p> <p>b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all’art. 94 quater delle NOIF;</p> <p>c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi</p>	<p>1. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado in ordine:</p> <p>a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali;</p> <p>b) alla impugnazione delle delibere dell’Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione;</p> <p>c) alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori;</p> <p>d) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26;</p> <p>e) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’art. 99 delle NOIF;</p> <p>f) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF.</p> <p>2. Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine:</p> <p>a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all’art. 94 ter delle NOIF;</p> <p>b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all’art. 94 quater delle NOIF;</p> <p>c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi</p>

<p>per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile di cui all'art. 94 quinquies delle NOIF.</p> <p>3. Il Tribunale federale a livello nazionale si compone della Sezione disciplinare, della Sezione tesseramenti e della Sezione vertenze economiche. A ciascuna Sezione è preposto un Presidente. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale presiede la Sezione disciplinare.</p>	<p>per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile di cui all'art. 94 quinquies delle NOIF.</p> <p>3. Il Tribunale federale a livello nazionale si compone della Sezione disciplinare, della Sezione tesseramenti e della Sezione vertenze economiche. A ciascuna Sezione è preposto un Presidente. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale presiede la Sezione disciplinare.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 84</p> <p style="text-align: center;">Competenza e composizione della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale</p> <p>1. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine:</p> <p>a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali;</p> <p>b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione.</p> <p>2. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente e tre Vicepresidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.</p> <p>3. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vicepresidenti. In caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. In caso di assenza o impedimento,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 84</p> <p style="text-align: center;">Competenza e composizione della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale</p> <p>1. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine:</p> <p>a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali;</p> <p>b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione.</p> <p>2. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente e tre Vicepresidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.</p> <p>3. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vicepresidenti. In caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. In caso di assenza o impedimento,</p>

<p>il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.</p> <p>4. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori e l'ordine del giorno.</p> <p>5. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia societaria ed economico-gestionale.</p> <p>6. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.</p>	<p>il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.</p> <p>4. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori e l'ordine del giorno.</p> <p>5. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia societaria ed economico-gestionale.</p> <p>6. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.</p>
---	---